

Tribunale di Treviso
Sezione seconda civile

R.G. N. 22/2017

Il giudice designato,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata da PAOLO ZANESCO,

esaminata la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi;

esaminate le modifiche e le integrazioni al piano;

ritenuta la propria competenza in quanto il debitore risiede in Pederobba,

dato atto che la proposta, come modificata, è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 3/2012, posto che, come riferisce la relazione dell'OCC, dott.ssa Giulia Abrami, non risulta che si siano verificate le condizioni di inammissibilità ivi previste;

che, come riferisce l'OCC, sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9 comma 2 L. 3/2012;

visto l'art. 10 della L. 3/2012,

fissa

l'udienza del 16/1/2018 ore 10,30 avanti a sè (Tribunale, piano 5°, stanza n. 517) per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (come risulta dall'art. 10, comma 3 L. 3/2012);

dispone

la comunicazione del presente decreto entro il 12/12/2017 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata (non per posta elettronica semplice), della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 L. 3/2012;



la pubblicazione della proposta sui siti Internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e del Tribunale di Treviso;

ordina

la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- i) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- ii) disposti sequestri conservativi;
- iii) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISO AI CREDITORI

Almeno 10 giorni prima dell'udienza del 16/1/2018 tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'organismo di composizione della crisi (dott.ssa Giulia Abrami), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, si riterrà, con presunzione *iuris et de iure*, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata. Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Ai sensi dell'art. 11, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Treviso, 10/11/2017

Il Giudice Designato

dott.ssa Petra Uliana





TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA EX LEGGE N. 3/2012

Il Signor **Paolo Zanesco**, nato a Asolo (TV) il 13/01/79 e residente a Pederobba (TV), via Santa Fosca, n. 56, C.F. ZNSPLA79A13A471O, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'istanza di nomina dell'OCC del 22/02/17, dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. GRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin, n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitreviso.it

premessi che

- con istanza depositata avanti a Codesto Tribunale in data 22/02/17, il ricorrente ha chiesto la nomina di un professionista quale Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15, c. 9, L. 3/2012;
- con provvedimento datato 14/03/17, depositato e comunicato in data 17/03/17, il Tribunale ha nominato OCC la dott.ssa Giulia Abrami (**doc. 1**);

tanto premesso

il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di accordo ai sensi della predetta legge.

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, ai fini della applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.

Infatti, il ricorrente non è soggetto fallibile, essendo lavoratore autonomo, la cui esposizione è oltretutto rappresentata, per lo più, da debiti privati, assunti in qualità di consumatore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, il ricorrente non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi e intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Il signor Zanesco, attualmente occupato saltuariamente, si trova in stato di

sovraindebitamento, per aver patito gli effetti negativi della crisi della propria attività, senza potervi far fronte.

Come meglio dettagliato *infra* i debiti accumulati, diretti e/o di garanzia, ammontano a euro 300.000,00 circa.

Il ricorrente è titolare di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati, essendo proprietario dell'immobile sito in Pederobba (TV), via Santa Fosca 56. Il medesimo ha subito azioni giudiziali da parte dei propri creditori, che hanno sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile.

Dunque, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta i presupposti di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi.

Pur essendo il debito accumulato in gran parte di natura privata, la procedura che intende proporre è quella dell'accordo con i creditori.

CENNI STORICI

La situazione di sovraindebitamento in cui il ricorrente è venuto a trovarsi è dovuta ad impegni finanziari assunti e non più onorati nell'ambito della sua attività professionale a causa della diminuzione del lavoro patita dopo il 2008 e, soprattutto, tre accertamenti fiscali subiti in relazione all'acquisto dell'immobile e di titoli, investimenti ritenuti non congrui rispetto ai redditi del ricorrente.

Sostenendo di non aver ricevuto gli avvisi, il signor Zanesco ha svolto istanza chiesta all'Amministrazione finanziaria di autotutela, illustrando le proprie buone ragioni e tuttavia l'iniziativa ha avuto esito negativo per tardività.

Il signor Zanesco ha tentato di reagire impugnando la decisione negativa, ma inutilmente, in quanto, pur vittorioso in primo grado, in Cassazione è risultato soccombente sempre per ragioni formali.

Atteso che l'esposizione verso Equitalia è dunque dovuta ad un errore formale, il ricorrente confida che, dopo aver egli in ogni sede insistito sull'errore formale dal medesimo commesso, il creditore possa almeno in questa sede valutare le buone ragioni del debitore, che, lungi dall'aver commesso illeciti fiscali, per gli acquisti menzionati ha semplicemente usufruito del sostegno economico dei genitori e ha poi mancato nella rituale attivazione del procedimento di impugnazione, decadendo così dalla possibilità far valere le proprie ragioni di merito.

Di tanto anche l'OCC ha potuto trovare riscontro, anche analizzando la

documentazione messa a disposizione dal ricorrente, da cui si evince la propria buona condotta in ordine al pagamento dell'immobile acquistato.

La contrazione dei ricavi dell'attività di consulenza ha, a sua volta, impedito di onorare i debiti accumulati, generando un circolo vizioso che nel tempo non ha fatto che degenerare, incrementando a dismisura l'esposizione debitoria, soprattutto - si ripete - per la parte fiscale.

Attualmente il signor Zanesco è occupato con lavori saltuari, sempre a carattere autonomo, non avendo entrate regolari ed essendo queste appena sufficienti al proprio mantenimento.

LA PROPOSTA DI ACCORDO

Per soddisfare i creditori nel rispetto della cause legittime di prelazione e, in generale, delle norme di legge, il ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori il proprio bene immobile e ulteriori risorse provenienti dall'esterno (**docc. 2/3**).

Il piano è incentrato essenzialmente sulla vendita dell'immobile di Pederobba.

La vendita dell'immobile è prevista per il prezzo di euro 85.000,00, di cui euro 80.000,00 per l'immobile in sé ed euro 5.000,00 per l'arredamento.

A supporto di tale iniziativa, si allega la proposta di acquisto riformulata dall'interessato (**doc. 4**).

Si tratta di proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta in data 16/09/16, ferma fino al 30/07/17, e successivamente prorogata al 31/12/17, condizionata all'omologa dell'accordo e garantita a mezzo di idonea cauzione versata a titolo di caparra per l'importo di euro 18.000,00 (**doc. 5**).

La proposta prevede, inoltre, le spese condominiali degli ultimi 2 anni a carico degli acquirenti.

Quanto alla provvigione spettante al mediatore, questi al fine di favorire il buon fine della procedura ha postergato le proprie ragioni di credito condizionatamente alla omologa della procedura stessa.

Atteso che l'atto di provenienza prevede sub art. 5 la prelazione a favore della venditrice AGI s.p.a., al fine di dare efficacia all'impegno si è ottenuta dalla beneficiaria la rinuncia alla prelazione (**doc. 6**).

La congruità del prezzo offerto è confermata dalla perizia di stima allegata (**doc. 7**).

Si ritiene che il valore espresso sia corretto in relazione alla circostanza che, secondo

informazioni raccolte, si tratta del medesimo prezzo di vendita di immobili analoghi, o addirittura migliori, facenti parte dello stesso condominio (**doc. 8**).

Se sarà accettata, di tutta evidenza risulterà la convenienza per i creditori, i quali, a fronte di un incasso di euro 85.000,00 previsto nel caso della ipotizzata vendita a trattativa privata, potrebbero, invece, contare, in caso vendita all'asta in sede di esecuzione forzata, su un prezzo verosimilmente inferiore, oltre a correre ulteriormente il rischio di invenduto.

Infatti, in caso di esecuzione, la dinamica dei ribassi che notoriamente caratterizza le aste in relazione alla possibilità degli offerenti di formulare proposte minime, pari al 75% del prezzo base, è prevedibile che finisca per determinare una forte contrazione del prezzo di vendita.

Dunque, la proposta allegata consente verosimilmente un maggior incasso a favore della procedura e soprattutto la certezza del risultato.

Il tutto è subordinato alla condizione che, in sede di apertura del procedimento, il Giudice Delegato disponga la sospensione / interruzione / dichiarazione di improcedibilità delle esecuzioni ex art. 10 l. cit..

In merito alle modalità di esecuzione dell'accordo, con la presente domanda il ricorrente intende, dunque, valorizzare la proposta 16/09/16 come elemento chiave del piano e, solo in subordine, ipotizzare il ricorso alla procedura competitiva, qualora il Tribunale ritenesse legittima solo una tale scelta liquidatoria.

A completare le fonti di copertura del fabbisogno, va evidenziato l'apporto di finanza esterna di complessivi euro 15.000,00 per consentire di dare una parziale soddisfazione ai creditori privilegiati e chirografari (**doc. 9**).

Si tratta di somme destinate a consentire - quanto a euro 10.000,00 - un pagamento migliorativo dei privilegiati e - quanto a euro 5.000,00 - un pagamento, per quanto modesto, a favore dei creditori chirografari, che nulla potrebbero invece ottenere sulla base del solo patrimonio del debitore.

Da ultimo, si segnala per completezza che il reddito del signor Zanesco è costituito da compensi per l'attività svolta a titolo di lavoratore autonomo ammontanti a circa euro 1.000,00 al mese, entrata che non è nemmeno sufficiente ad assicurare al debitore il proprio sostentamento e che per tale ragione non viene utilizzata ai fini del piano (**docc. 10/12**).

Sul fronte del passivo, il piano tiene conto di tutte le passività riferibili al ricorrente. L'esposizione debitoria è riassunta nell'elenco allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i creditori con i relativi importi (**doc. 13**).

Si sono effettuate verifiche e riscontri per accertare la correttezza degli importi esposti (**docc. 14/17**).

Con le fonti disponibili, la proposta che il ricorrente è in grado di formulare, dunque, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura, dei professionisti che hanno assistito il ricorrente e delle spese di esecuzione sostenute dal creditore ipotecario;
- il pagamento del 48,25% del creditore ipotecario di primo grado;
- il pagamento del 8,41% dei creditori privilegiati (consentito anche dalla finanza esterna);
- il pagamento del 2,03% per i chirografari per natura o perchè degradati (consentito dalla finanza esterna).

Il progetto di riparto è riassunto nello schema allegato (**doc. 18**).

Al pagamento sarà provveduto entro 90 giorni dalla omologazione dell'accordo.

Sulla convenienza della proposta di accordo giova sottolineare che solo in caso di omologa i creditori beneficeranno sia della proposta di acquisto dell'immobile in termini di certezza della vendita e maggior incasso da essa assicurata rispetto ai prevedibili esiti in asta, sia delle proposte di versamento integrativo di euro 10.000,00 a favore dei privilegiati e di euro 5.000,00 a favore di chirografari.

Lo stesso OCC ha ritenuto il piano fattibile, oltre che conveniente in ragione della predetta proposta, come da attestazione allegata (**doc. 19**).

Per completezza si dà atto che il ricorrente non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni

tanto premesso

CHIEDE

che sia aperta la procedura di accordo, con fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012.


Chiede, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta la improcedibilità / sospensione dell'esecuzione immobiliare descritta in narrativa.

Si producono:

- 1) nomina OCC;
- 2) ispezione ipotecaria;
- 3) elenco beni di proprietà;
- 4) proposta irrevocabile di acquisto 16/09/16;
- 5) proroga della proposta;
- 6) rinuncia alla prelazione;
- 7) perizia di stima;
- 8) vendite immobili analoghi;
- 9) proposta versamento integrativo 15.000;
- 10) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 11) elenco spese correnti;
- 12) stato di famiglia;
- 13) elenco creditori con importi;
- 14) centrale Rischi;
- 15) CRIF;
- 16) estratto di ruolo Equitalia;
- 17) attestazione Condominio Belvedere;
- 18) schema di riparto;
- 19) attestazione OCC.

Treviso, 29/09/17

Avv. Massimo Cruciat



TRIBUNALE DI TREVISO

MODIFICA DELLA PROPOSTA DI ACCORDO EX LEGGE N. 3/2012

Il Signor **Paolo Zanesco**, nato a Asolo (TV) il 13/01/79 e residente a Pederobba (TV), via Santa Fosca, n. 56, C.F. ZNSPLA79A13A471O, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'istanza di nomina dell'OCC del 22/02/17, dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin, n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitrevise.it

premessato che

- con ricorso del 29/09/17 il signor Zanesco proponeva un accordo ai creditori ai sensi della l. 3/2012, prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo in via principale della trattativa privata per la vendita dell'immobile;
- con provvedimento del 17/10/17 il Giudice rilevava taluni profili di inammissibilità;

tanto premesso

il ricorrente, dando seguito al provvedimento in premessa, intende modificare la proposta di accordo al fine di superare le criticità evidenziate nel provvedimento stesso.

Seppure in sede di ricorso il signor Zanesco avesse già ipotizzato, sotto il profilo delle modalità di liquidazione, l'utilizzo in via subordinata della procedura competitiva per il caso che il Tribunale non avesse ritenuto legittimo procedere alla vendita dell'immobile a trattativa privata, il ricorrente, a modifica di quanto proposto con il ricorso, manifesta la propria volontà di eseguire l'accordo, una volta omologato, mediante vendita dell'immobile con procedura competitiva sulla base del valore di perizia (con rinuncia dunque di vendere l'immobile a trattativa privata).

Precisa, inoltre, che l'offerta minima in aumento è di euro 1.000,00 (mille/00) e che il prezzo base d'asta è da intendersi fisso e non riducibile nella misura di 1/4.

Con osservanza.

Treviso, 23/10/17

Avv. Massimo Cruciat

